MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
MINERVINI SISTI
INDIRIZZO MUSICALE

PIAZZA VITTORIO BACHELET, 3
02100 - RIETI (RI)
Cod. Mecc. RIIC829001
C.F. 80005190576
☎0746203214
sito web: www.icminervinisisti.it
✉riic829001@istruzione.it
✉riic829001@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA PRIMARIA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del xxxxxxxx

DELIBERA (n. del)

il presente regolamento di disciplina degli alunni di Scuola Primaria.

Art.1 – Principi e finalità

1. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

2. In osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, il presente Regolamento, coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento ispirandosi ai seguenti principi:

i. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
ii. La responsabilità disciplinare è personale.
iii. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
iv. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
v. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato.
vi. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
vii. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 2 - I diritti degli alunni e delle alunne

1. I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

2. Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

Art. 3 - I doveri degli alunni e delle alunne

1. Gli alunni hanno il dovere di:

- frequentare regolarmente le lezioni e rispettare con puntualità l'orario scolastico,
- assolvere gli impegni di studio;
- garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia;
- assumere un comportamento corretto e rispettoso verso il dirigente scolastico, i docenti, tutto il personale della scuola, i compagni e gli eventuali esperti esterni/altri adulti, con particolare attenzione al rispetto della dignità della persona;
- comportarsi in modo corretto e collaborativo durante l'attività didattica e in ogni altro momento della vita scolastica, osservare le disposizioni attinenti all'organizzazione;
- rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, condividere la responsabilità di renderlo accogliente, utilizzare correttamente le attrezzature e i sussidi didattici in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola;
- osservare le disposizioni attinenti all'organizzazione e alla sicurezza.

Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli alunni riportati all'art. 3 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni e qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).

2. Si distinguono mancanze disciplinari *lievi,* mancanze *gravi*, mancanze *gravissime*. La loro graduazione e relazione tra mancanze e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

4. La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

5. Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la rifusione totale del danno.

6. Tutto il personale, docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

7. La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d'informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero.

Art. 5 - Sanzioni disciplinari

Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che:

- sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività;
- tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti;
- sono ispirati al principio della riparazione del danno;
- tengono conto della situazione personale dell'alunno;
- devono essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe, che va sensibilizzato alla

collaborazione con il singolo studente sanzionato.

All'alunno è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore dell'Istituto in orario extrascolastico, nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti o del personale non docente.

Art. 6 - Descrizione delle sanzioni e corrispondenza sanzione – infrazione

1. Elenco e descrizione sanzioni:

SIGLA SANZIONE	Descrizione sanzione
S1	Richiamo verbale
S2	Consegna aggiuntiva da svolgere in classe; consegna aggiuntiva da svolgere a casa
S3	Sospensione della ricreazione
S4	Ammonizione scritta sul diario personale con annotazione sul registro elettronico
S5	Allontanamento temporaneo dall'aula (con sorveglianza) e annotazione sul registro elettronico
S6	Ammonizione scritta sul diario personale con annotazione sul registro elettronico e richiamo del Dirigente o suo delegato
S7	Allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni
S8	Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

2. Corrispondenza sanzione-infrazione:

SANZIONE	Descrizione infrazione
S1-S2-S3-S4-S5-S6	<u>Mancanze disciplinari lievi</u> Ritardi ripetuti; ripetute assenze saltuarie; assenze o ritardi non giustificati; mancanza del materiale occorrente; non rispetto delle consegne a casa e a scuola; comportamento pericoloso per sé e gli altri.
S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7	<u>Mancanze disciplinari gravi</u> Disturbo delle attività didattiche; falsificazione di firme o di contenuti di comunicazioni; omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa; allontanamento non autorizzato dalla scuola durante l'orario scolastico; utilizzo del telefono cellulare a scuola; danneggiamenti involontari a beni della scuola e/o di compagni per incuria e distrazione; comportamento pericoloso per sé e gli altri.
S7-S8	<u>Mancanze disciplinari gravissime</u> Violenze fisiche e/o psicologiche verso gli altri; gravi mancanze di rispetto, anche formali, al Dirigente, ai Docenti e a tutto il personale della scuola; volontario danneggiamento o furto di sussidi didattici e attrezzature della scuola o dei compagni; rifiuto esplicito e reiterato ad ottemperare alle disposizioni organizzative e funzionali della scuola per la tutela dell'incolumità degli alunni e della salute in generale.

Art. 7 - Soggetti competenti a infliggere le sanzioni disciplinari

1. Il Docente irroga le sanzioni da **S1** a **S6**; è fatta salva la potestà di autonoma iniziativa del Dirigente Scolastico.

2. Il Consiglio di interclasse irroga le sanzioni **S7** – **S8**. è convocato dal Dirigente in base alla gravità dell'infrazione e/o su richiesta del docente della classe.

Art. 8 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni da S1 a S6 sono irrogate direttamente dai Docenti e/o dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato.

2. Per tutte le altre sanzioni è previsto il seguente procedimento disciplinare:

a. Relazione del comportamento illecito da parte del docente e richiesta di attivazione al DS;
b. Comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito;
c. Invito ad esporre le proprie ragioni a difesa entro tre giorni, nonché eventuale richiesta di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione;
d. Convocazione dell'organo collegiale previsto per la sanzione;
e. Conclusione del procedimento con provvedimento del D.S. di irrogazione della sanzione che esplicita: motivazione, durata, calendario dell'allontanamento dalle lezioni, o di archiviazione senza effetti del procedimento stesso.

Art. 9 – Casi particolari

1. L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

2. Su proposta del Consiglio di Interclasse, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento dalla scuola con attività in favore della comunità scolastica, definite in accordo con la famiglia che accetta formalmente la loro applicazione.

Tali attività possono essere scelte tra le seguenti: attività di volontariato, di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e archivi, produzione di elaborati, etc.

Tali possibili misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma anche come misure accessorie che possono accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

3. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; ciò in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Art. 10 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.

2. L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

3. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 11 - Organo interno di garanzia

1. L'Organo interno di garanzia della scuola è composto da due docenti designati dal Consiglio di Istituto e dai due genitori primi eletti nel rinnovo del Consiglio di Istituto, e dal D. S. che lo presiede.

2. Il Consiglio di Istituto individua altresì due docenti e due genitori supplenti.

3. L'Organo interno di garanzia resta in carica per tre anni e decide su eventuali impugnazioni contro le sanzioni disciplinari e, a richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

Art. 12 - Regolamento dell'Organo interno di garanzia

1. L'Organo interno di garanzia è convocato dal D.S., che provvede a designare anche il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'impugnazione.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa

dell'assenza.

3. Ciascun membro dell'organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il genitore membro dell'organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta dal genitore supplente.

5. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.

6. Non è consentito ai membri dell'Organo di Garanzia astenersi nelle delibere.

7. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

8. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindi giorni.

Art. 13 – Patto educativo di corresponsabilità

1. All'atto dell'iscrizione alla scuola primaria è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un *Patto educativo di corresponsabilità*, che definisce nel dettaglio diritti e doveri reciproci nel rapporto tra scuola, famiglie, studenti.

2. Il *Patto educativo di corresponsabilità* è adottato dal Consiglio di Istituto, previa elaborazione e approvazione del Collegio dei docenti, promuovendo la massima condivisione tra tutte le componenti.

3. Il *Patto educativo di corresponsabilità* viene presentato ai genitori e agli alunni durante l'Assemblea per il rinnovo degli OO.CC. unitamente ai regolamenti dell'Istituzione scolastica e alle linee essenziali del piano dell'offerta formativa.

Art. 14 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web.

Il presente Regolamento può essere modificato, sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi Collegiali e di partecipazione della scuola, dal Dirigente scolastico e dai componenti del Consiglio di istituto stesso.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno xxxxxxxxxx e d è affidato al Dirigente scolastico per la sua applicazione.